

Roma, 10 novembre 2023

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

PEC: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

OSSERVAZIONI SU

"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2024"

Premessa

Spettabile Autorità,

come ogni anno, siamo ad esprimere il nostro apprezzamento per le modalità con cui l'Autorità dei trasporti garantisce la massima partecipazione e trasparenza delle proprie scelte in relazione alla determinazione del contributo, nonostante la determinazione di quest'ultimo non rientri tra i procedimenti soggetti all'obbligo di consultazione.

Pertanto, con spirito collaborativo e costruttivo vorremmo innanzitutto richiamare quanto già descritto in occasione della precedente consultazione in merito all'andamento del settore che rappresentiamo.

Come saprete, le aziende di trasporto pubblico, hanno subito negli ultimi anni una grave crisi economica-finanziaria dovuta prima alla diffusione del COVID-19, e nello specifico al crollo della domanda con il conseguente crollo dei ricavi da traffico, e poi all'**aumento esponenziale del prezzo dei prodotti energetici e delle materie prime**.

Sul punto, auspichiamo, pertanto che, come avvenuto nel 2023, sia possibile procedere per l'anno 2024 ad una riduzione dell'aliquota del prelievo o quantomeno alla conferma dell'aliquota applicata nel 2023.

Criteri omogenei di finanziamento delle Autorità indipendenti

Come negli anni precedenti, ci preme sottolineare che molte delle aziende da noi rappresentate sono tenute al versamento del contributo nei confronti di diverse autorità, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) oltre che nei confronti di codesta Autorità. Per le suddette aziende sarebbe opportuno garantire la sostenibilità e la proporzionalità dell'onere contributivo complessivamente richiesto.

Al suddetto scopo si sottopone nuovamente alla valutazione di codesta Autorità la possibilità di individuare, nell'ambito dei protocolli di intesa già siglati con l'AGCM e con l'ANAC, forme di collaborazione idonee a coordinare i procedimenti di determinazione del contributo richiesto alle imprese per il rispettivo funzionamento ed a pervenire alla individuazione di un contributo unificato che sia sostenibile e non distorsivo.

2) Misura del contributo

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Pur comprendendo che il contributo costituisce, per legge, l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento, auspichiamo, che nella definizione della misura dell'aliquota del contributo per l'anno 2024 teniate conto della situazione del settore descritta in premessa e che, nell'osservanza dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, possiate valutare una riduzione dell'aliquota contributiva per i soggetti tenuti al contributo con la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione pregressi che potranno essere resi disponibili in sede di assestamento, in seguito all'approvazione del rendiconto riferibile all'esercizio precedente.

Con particolare riguardo al fatturato, come espresso nei precedenti anni, si propone di escludere dal fatturato rilevante la voce A5 (Altri ricavi e proventi) del conto economico e considerare esclusivamente la voce A1 (Ricavi dalle vendite e prestazioni), scelta peraltro adottata anche dalla AGCM. La voce A5 da una parte risente più della voce A1, nelle scelte di imputazione del bilancio, della valutazione discrezionale degli amministratori, dall'altra include i contributi in conto esercizio (in tale voce, ad es., va iscritto il credito d'imposta per la riduzione dell'accisa sul gasolio stabilito per gli autotrasportatori) e soprattutto, nei bilanci di esercizio 2022, delle compensazioni riconosciute con misure introdotte dal governo volte a mitigare le perdite di ricavi da traffico causate dal Covid-19 e l'incremento dei costi di esercizio dovuto alla crisi energetica in atto e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio economico finanziario dei contratti di servizio introdotto dal regolamento europeo 1370/2007.

3) Criteri per evitare le duplicazioni di contribuzione

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati posti a presidio del generale principio di evitare le duplicazioni di contribuzione.

Il punto 3 del documento posto in consultazione da ART con riferimento alla determinazione del Contributo di funzionamento dell'Autorità prevede che siano esclusi per evitare una duplicazione di contribuzione "i ricavi derivanti dall'attività di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto, previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi ultimi".

Sul punto si osserva che detti ricavi dovrebbero essere esclusi dalla contribuzione non già per un profilo di duplicazione del contributo, ma in quanto non riferibili ad un ambito nel quale si sia dispiegato il potere regolatorio dell'Autorità.

Anche a voler aderire ad un'interpretazione estensiva nell'individuazione dei soggetti tenuti a contribuzione non può essere a nostro avviso posto nel nulla il presupposto contenuto letteralmente nella norma di riferimento e ribadito a chiare lettere dalla Corte costituzionale secondo cui il contributo deve essere versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e **per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge.**

Alla luce di quanto sopra non è dato riscontrare delibere dell'autorità o comunque il concreto esercizio di competenze relativamente all'attività di locazione di mezzi di trasporto, che consenta di qualificare gli operatori di detta attività né come destinatari né come beneficiari di attività regolatoria dell'Autorità.

Il criterio del divieto di duplicazione è peraltro inconferente nel caso di specie, giacché gli esborsi da parte del conduttore per la disponibilità del materiale rotabile non costituiscono evidentemente ricavi (e quindi soggetti a contribuzione) ma bensì costi.

Aderendo alla tesi che qui si contesta anche un concessionario automobilistico o una società di noleggio a medio a lungo termine si troverebbe soggetta al contributo ART per il solo fatto di effettuare noleggio a favore di un operatore del trasporto.

Per queste ragioni si propone di espungere la voce di fatturato in argomento dall'elenco delle voci rilevanti ai fini contributivi.

9) Dichiarazione all'Autorità dei dati anagrafici ed economici richiesti ai fini del versamento del contributo

Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'assolvimento degli obblighi dichiarativi.

Anche per l'anno 2024 è stato previsto che, a corredo della dichiarazione prevista per le imprese operanti nel settore dei trasporti con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), sia necessario depositare un prospetto analitico, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, volto a dettagliare le esclusioni invocate e, nel caso queste superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono.

Al riguardo, come lo scorso anno, evidenziamo che la procedura di esclusione risulta troppo farraginosa e dispendiosa, dove si richiede una attestazione da parte del legale rappresentante, del revisore legale dei conti, della società di revisione legale o del collegio sindacale della società. Si richiede, pertanto, una semplificazione delle procedure amministrative e un alleggerimento del relativo impegno economico, tenuto conto che in alcuni casi il costo della certificazione dei dati economici rischia di essere superiore all'ammontare del contributo dovuto all'Autorità.